

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 175 DEL 17/02/2017

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER LA FUSIONE E LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CUI AL CAPO II, ART. 19, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17.

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione	pag. 3
2. Tipologia di contributo	pag. 3
3. Beneficiari	pag. 3
4. Intensità del contributo	pag. 3
5. Procedimento amministrativo	pag. 4
6. Definizione della spesa ammessa a contributo e limiti di spesa	pag. 5
7. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi	pag. 6

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, art. 19, comma 1, lettera a) – Fusione e fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. Tipologia di contributo

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, relativi a:
- a) spese sostenute per la fusione ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall'articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947;
 - b) spese sostenute per la fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall'articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947.
- 2.2 Per “fusione” si intende la formazione di un nuovo consorzio di miglioramento fondiario a partire da due o più consorzi preesistenti, i quali partecipano ciascuno con la propria superficie consorziale, fatte salve eventuali ripermetrazioni.
- 2.3 Per “fusione per incorporazione”, si intende l'incorporazione di un consorzio di miglioramento fondiario in un altro consorzio. La procedura e la modulistica da adottare è la medesima della “fusione”.
- 2.4 Sono parimenti ammissibili al finanziamento pubblico i costi sostenuti per l'ampliamento del perimetro consorziale con aggregazione di nuove particelle, circoscritti nell'ambito della fusione o della fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall'articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947.

3. Beneficiari

- 3.1 Possono beneficiare del contributo di cui al paragrafo 2 i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Intensità del contributo

- 4.1 Il contributo a fondo perduto per le spese tecniche relative alla fusione e alla fusione per incorporazione dei consorzi di miglioramento fondiario, inclusi gli eventuali ampliamenti del perimetro consorziale tramite inserimento di nuove

particelle, è concesso nella misura del 65% per cento della spesa ritenuta ammissibile.

- 4.2 Le richieste di contributo vengono soddisfatte se complete della documentazione formale e sostanziale prescritta.
- 4.3 Il contributo, nell'intensità prevista al paragrafo 4.1, è concesso compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento di bilancio regionale assegnato. Nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente per erogare il contributo nella misura massima stabilita, sarà operata, con il provvedimento dirigenziale di concessione, una riduzione percentuale lineare in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- 4.4 Non sono concesse anticipazioni di pagamento.

5. Procedimento amministrativo

- 5.1 Il Dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento e provvede alla concessione dei contributi con proprio atto.
- 5.2 Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.
- 5.3 Le domande di concessione del contributo, da compilare secondo facsimile predisposto dagli uffici competenti, sono inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.
- 5.4 La documentazione da allegare alla domanda di contributo è la seguente:
- a) copia del verbale di deliberazione del consiglio direttivo consorziale di approvazione delle spese di fusione/fusione per incorporazione (a seconda del caso) nonché la delega al Presidente a presentare la richiesta di contributo;
 - b) dichiarazione a firma del tecnico incaricato, sottoscritta per presa visione dal Presidente del consorzio nelle forme di legge, attestante il numero delle particelle catastali oggetto della fusione/fusione per incorporazione (a seconda del caso);
 - c) copia della fattura della prestazione professionale;
 - d) documentazione afferente alla spesa, in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati).
- 5.5 Ad accoglimento favorevole della richiesta, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente provvede all'approvazione del contributo e all'impegno della spesa, previa verifica della congruità della parcella della prestazione secondo il criterio di cui al successivo paragrafo 6.4.
- 5.6 In caso di incompletezza della domanda, la Struttura competente, entro trenta

giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, per il completamento.

- 5.7 La documentazione di cui al paragrafo precedente, non integrata o regolarizzata, nei termini fissati, è respinta.

6. Definizione della spesa ammessa a contributo e limiti di spesa

- 6.1 Il consorzio di miglioramento fondiario è tenuto a trasmettere i seguenti elaborati:
- a) Elenco delle proprietà interessate dalla fusione (comprensivo dell'eventuale ampliamento comprensoriale), con i nomi e cognomi dei proprietari, con l'indicazione delle rispettive superfici e con altri possibili dati che consentano una loro precisa individuazione ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
 - b) Planimetria da cui risultino i perimetri consorziali originari e quello della proposta di fusione (comprensiva dell'eventuale ampliamento comprensoriale);
 - c) Relazione a firma dei Presidenti dei Consorzi interessati sui motivi determinanti la richiesta di fusione.
- 6.2 Le spese sono onnicomprensive dei tributi speciali per le visure catastali ed ipotecarie, delle elaborazioni planimetriche e dei dati catastali rilevati, delle spese eliografiche, di cancelleria, fotocopie, telefoniche, per viaggi e trasferte e valori bollati.
- 6.3 I compensi, comprensivi delle spese, sono direttamente collegati al numero delle particelle relative alla fusione, alla fusione per incorporazione e all'eventuale ampliamento comprensoriale.
- 6.4 La spesa ammissibile al contributo è determinata tenendo conto del numero di particelle comprensoriali nonché di un parametro di costo medio per particella, individuato in misura decrescente nel seguente modo:

da 0	a 1.500 particelle	pari a euro 3,43
da 1.501	a 3.000 particelle	pari a euro 2,86
da 3.001	a 6.000 particelle	pari a euro 2,29
oltre 6.001		pari a euro 1,72

- 6.5 La spesa ammissibile, come determinata al paragrafo 6.4, comprende l'Imposta sul valore aggiunto, i contributi previdenziali e assistenziali versati alle rispettive Casse di appartenenza e la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ove prevista.
- 6.6 La spesa massima ammissibile al contributo non può superare 20.000,00 euro.

7. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi

- 7.1 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.
- 7.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare.
- 7.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.